

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1777**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRA, BIANCHI FORTUNATO, PISICCHIO, NUCCI,
BONALUMI, GASCO***Presentata il 1° marzo 1973***Abolizione della pensione facoltativa
e adeguamento di quelle in atto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un progressivo miglioramento del sistema pensionistico che ha permesso il pensionamento di nuove categorie di lavoratori e che con la pensione sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito, ha concesso la pensione anche a chi non ha mai versato contributi, sono rimaste inspiegabilmente e ingiustamente ferme le pensioni facoltative.

L'assicurazione facoltativa è sorta, come è noto, nel 1898 quando, in base alla legge 17 luglio 1898, n. 350, fu istituita la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

Detta assicurazione, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, non venne abolita dalla legge che istituiva l'assicurazione obbligatoria proprio per consentire a tutti coloro che rimanevano esclusi da tale ultima assicurazione di costituirsi una pensione.

Per questi motivi si può definire un'assicurazione tipicamente operaia.

Attualmente le iscrizioni nell'assicurazione facoltativa sono disciplinate dall'articolo 85 del decreto-legge n. 1827 del 1935.

L'assicurazione facoltativa è attualmente ammessa solo allo scopo di sostituire a favore dell'iscritto la pensione di invalidità o di vecchiaia, pensioni che, fra l'altro, non sono reversibili.

La pensione di vecchiaia viene concessa all'età di 60 anni per gli uomini ed all'età di 55 per le donne, quando gli interessati abbiano compiuto almeno 10 anni di iscrizione.

La pensione di invalidità viene concessa a qualsiasi età, quando l'assicurato abbia compiuto almeno 5 anni di iscrizione e sia riconosciuto invalido secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Le pensioni dell'assicurazione facoltativa sono calcolate in base a speciali tariffe approvate con decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, che tengono conto dell'età dell'assicurato alla data del pensionamento ed alla data dei singoli versamenti.

L'ordinamento di dette pensioni è stato praticamente immutato fino al 1943. In tale anno sono state ritoccate per la prima volta con il regio decreto-legge 18 marzo 1943,

n. 1126, che ha esteso alle pensioni in questione l'aumento del 25 per cento concesso alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Altri modesti miglioramenti sono stati concessi nei primi anni successivi al secondo conflitto mondiale.

La legge n. 218 del 1952 ha stabilito, infine, un nuovo sistema di rivalutazione consistente nella valutazione della contribuzione effettuata da ogni singolo assicurato.

Dal 1952 nessun altro provvedimento di rivalutazione è stato adottato.

Questa breve storia delle pensioni facoltative mette in evidenza:

a) l'assicurazione per invalidità e vecchiaia ebbe origine proprio dall'assicurazione facoltativa avvenuta oltre 20 anni prima di quella obbligatoria che ha la sua decorrenza dal 1° luglio 1920;

b) coloro che si iscrissero nella facoltativa credettero nella mutualità fin dal principio e si possono pertanto considerare i pionieri della assicurazione sociale;

c) purtroppo come premio sono stati completamente dimenticati: risulta che la media delle loro pensioni di vecchiaia sia di 34.000 lire all'anno. Non hanno diritto né alla tredicesima né all'assistenza malattia.

Indubbiamente con l'evoluzione avutasi in campo pensionistico, l'assicurazione facoltativa non ha più ragione di essere e pertanto è bene abolirla, pur ammettendo la possibilità a quelle in corso di essere mantenute a loro esaurimento.

Ma è assolutamente necessario rivalutare le pensioni in essere, adeguandole nei trattamenti minimi, nella loro entità, nella perequazione automatica al variare del costo della vita, nel diritto all'assistenza malattia, a quelle dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e i superstiti.

Si tratta di rendere giustizia a 180.000 pensionati, numero che presuppone una spesa limitata.

La proposta di legge in esame intende risolvere questo problema umano e sociale e pertanto si fa affidamento nell'accoglimento da parte dei colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione per la pensione facoltativa, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, e disciplinata dall'articolo 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, è abolita a far data dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Le assicurazioni in corso saranno mantenute ad esaurimento secondo le norme e disposizioni vigenti e col trattamento previsto dalla presente legge.

ART. 3.

Le norme in materia di trattamenti minimi di pensione, compresa la perequazione automatica al costo della vita, nonché la loro entità, previste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1973, alle prestazioni dell'assicurazione facoltativa, sempreché i titolari non godano già con altre assicurazioni previdenziali almeno di tali minimi.

ART. 4.

I titolari di pensione facoltativa hanno diritto alla assistenza malattia secondo le norme in vigore per i pensionati dell'assicurazione obbligatoria.

ART. 5.

Gli oneri finanziari derivanti dall'approvazione della presente legge saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno successivo a quello dell'approvazione della presente legge.